

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 600 DEL 13/04/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE. DURATA SEMESTRALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 602/23

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con Delibera n. 1858 del 29 dicembre 2021, la Giunta Regionale del Veneto ha recepito l’Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome Rep. Atti n. 127/CSR del 06/08/2020 sul Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) per gli anni 2020-2025 e approvato i documenti di programmazione regionale in materia (PRP).

In particolare, per quanto riguarda la prevenzione oncologica, si prevede di proseguire nel consolidamento dei programmi organizzati di screening, in particolare per il completamento della transizione verso il modello basato sul test primario HPV-DNA per lo screening del cervico-carcinoma, nonché per lo sviluppo di percorsi organizzati per la prevenzione del tumore della mammella su base genetica (mutazioni del BRCA1 e BRCA2), per consentire la piena realizzazione di quanto previsto dai LEA, mediante “l’adozione di indirizzi regionali programmatori” e “l’adozione dei percorsi in tutte le aziende secondo la programmazione regionale”.

Il test genetico per la ricerca della mutazione BRCA consente da un lato l’identificazione delle pazienti con maggiore possibilità di risposta a specifiche terapie antitumorali e, dall’altro, la diagnosi di predisposizione ereditaria allo sviluppo di tumori allo scopo di individuare, mediante test preventivo per la ricerca della variante patogenetica familiare, i familiari a rischio aumentato di neoplasia da indirizzare a programmi finalizzati alla prevenzione (primaria e/o secondaria).

La Regione del Veneto, già con D.G.R.V. n. 655 del 15/05/2018 “*Aggiornamento delle Linee di indirizzo per la definizione delle modalità organizzative delle Unità Operative Complesse di Anatomia Patologica ed istituzione della Rete Anatomie Patologiche del Veneto (RAP). Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016. Deliberazione n. 10/CR del 20 febbraio 2018*” ha aggiornato le linee di indirizzo per la definizione delle modalità organizzative delle Unità Operative Complesse di Anatomia Patologica e ha istituito la Rete Anatomie Patologiche (RAP) del Veneto.

In particolare, l’allegato A alla D.G.R. precitata, ha individuato i Dipartimenti Funzionali di Anatomia Patologica con l’istituzione di una Rete Regionale al fine di renderne l’organizzazione omogenea, flessibile e integrata e i centri *hub* di diagnostica molecolare su cellule e tessuti nei centri di riferimento regionali a più alto volume diagnostico.

Tra questi, all’interno del Dipartimento Funzionale di Anatomia Patologica Scaligera, è stato individuato come centro *hub* l’U.O.C. di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona a cui afferisce, tra l’altro, il Dipartimento di Anatomia Patologica della scrivente Azienda.

Il medesimo documento chiarisce che ciascun Centro eroga prestazioni per esterni e che, per quanto riguarda la diagnostica molecolare germinale in oncologia (Tumori Ereditari) l’attività si concentra presso l’Istituto Oncologico Veneto.

Con successiva D.G.R.V. n. 926 del 5/07/2021 “*Istituzione e funzionamento del Molecular Tumor Board*”, la Regione del Veneto ha approvato il gruppo interdisciplinare al quale partecipano professionisti con competenze oncologiche, ematologiche, biologia molecolare, anatomia patologica, farmaceutiche e genomiche, finalizzato a individuare le migliori opzioni terapeutiche per i malati di tumore e ha ribadito che i laboratori accreditati per l’esecuzione di test genetici devono essere esclusivamente istituzionali e coerenti con la D.G.R.V. n. 655/2018.

In tale contesto normativo e al fine di dare attuazione a quanto previsto nel PNP/PRP, la scrivente

Azienda, con prot. 10751 dell'1/02/2022, ha chiesto all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con sede a Verona, Piazzale Stefani n. 1, la stipula di una convenzione per l'esecuzione del test genetico per la mutazione BRCA.

Con successiva nota prot. 115309 del 9/11/2022, l'Azienda predetta ha fatto pervenire la convenzione sottoscritta che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Sulla richiesta di convenzione e sul testo di convenzione sono stati acquisiti, e sono agli atti, i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Medico, del Direttore dell'U.O.C. Oncologia di Vicenza e del Direttore dell'U.O.C. Anatomia Patologica della scrivente Azienda.

Per la stipula e nel periodo di vigenza della convenzione (6 mesi), si stimano richieste di prestazioni per circa 42 pazienti e dunque, considerate le tariffe da Nomenclatore Tariffario Regionale e di cui in convenzione, il costo complessivo da porre a carico del bilancio sanitario per la durata della convenzione è di complessivi ed omnicomprensivi € 104.080,20= IVA esente.

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare la stipula della convenzione in argomento tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona della durata di sei mesi e con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, così come precisato nel contratto allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula della convenzione in argomento tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per l'esecuzione del test genetico per la ricerca della mutazione BRCA alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il costo stimato derivante dalla stipula della convenzione in argomento sarà presumibilmente pari a complessivi ed omnicomprensivi € 104.080,20= IVA esente da porre a carico del Bilancio Sanitario anno 2023 al conto 55.05.20;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, con sede legale in Verona, Piazzale A. Stefani 1, C.F. e P.IVA. 03901420236, d'ora innanzi denominata "AOUI", in persona del Direttore Generale Dott. Callisto Marco Bravi,

E

AZIENDA ULSS 8 BERICA, con sede legale in Vicenza, Via F. Rodolfi n. 37, codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, d'ora innanzi denominata "ULSS 8", in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo. 1 – Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto l'effettuazione di esame di diagnostica molecolare BRCA da parte dell'AOUI su richiesta dell'ULSS 8.

L'attività sarà espletata dal personale afferente all'U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica dell'AOUI in orario di servizio.

Le modalità di richiesta delle prestazioni dovranno essere concordate tra le Parti.

L'AOUI si impegna alla trasmissione del referto entro di norma gg. 15 lavorativi in caso di diagnosi predittiva (*neoformazione ovarica*) ed entro di norma gg. 30 lavorativi in caso di diagnosi per la valutazione di predisposizione ereditaria dalla ricezione della provetta, anticipandone l'esito telefonicamente alla U.O.C. Anatomia Patologica dell'ULSS 8 ai seguenti numeri: 0444-753649 (segreteria) o 0444-757037 (dott.ssa Ilaria Franceschetti).

Articolo. 2 – Accordi economici

L'ULSS 8 si impegna a corrispondere all'AOUI per ciascun esame di diagnostica molecolare BRCA la tariffa di € 2.478,10 così determinata:

Codice	Prestazione	Tariffa	Quantità
91.29.4_0	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA. Con reazione polimerasica a catena e ibridazione con sonde non radiomarcate	106,00 €	23
91.36.5_0	ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (nucleare o mitocondriale). Da sangue periferico, tessuti, colture cellulari, villi coriali	40,10 €	1

L'AOUI provvede all'emissione di fattura per l'attività oggetto del presente accordo.

Le fatture troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto a partire dal 25.01.2010 (DGRV 337/2010) previa emissione di fattura e di ordinativo elettronico NSO che sarà emesso dalla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ULSS 8 a seguito dell'invio della fattura pro forma con dettaglio da parte di AOUI all'indirizzo sao@aulss8.veneto.it.

Articolo 3 – Privacy

Nell'ambito della presente convenzione i dati personali sono trattati dalle parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in veste di Titolari con conseguente assunzione degli obblighi relativi previsti dalla vigente normativa applicabile al riguardo (Regolamento UE 2016/679).

Articolo 4 – Durata

La presente convenzione ha durata semestrale con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e può essere rinnovata, previo accordo, per lo stesso periodo.

Articolo 5 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 1453 del Codice Civile.

E' ammesso, in qualsiasi momento, il recesso unilaterale previa disdetta, anche di una sola delle parti, tramite PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

L'AOUI si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente accordo senza preavviso qualora un'eventuale emergenza sanitaria renda non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del personale coinvolto.

Articolo. 6 – Norme applicabili.

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile.

Articolo. 7 – Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Articolo. 8 – Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta ad imposta di bollo a cura e a spese dell'ULSS 8. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014).

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo nei casi di uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Callisto Marco Bravi

AZIENDA ULSS 8 BERICA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina